

Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - disponibilità delle prove – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8647 del 03/05/2016

Principio di "non contestazione" - Ambito di operatività - Fattispecie.

Il principio di non contestazione opera, indifferentemente, nei confronti del convenuto, come dell'attore. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione con cui il giudice di merito, preso atto che - in un giudizio risarcitorio da sinistro stradale - il mancato uso del casco protettivo da parte del danneggiato era stato eccepito da parte convenuta sin dalle sue prime difese, ha ritenuto accertata la circostanza, in difetto di contestazione).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8647 del 03/05/2016